

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO

Circolare n. 3/2016

18 Gennaio 2016

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

Già dal periodo di imposta 2015 sono cambiate le regole per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l'Iva al proprio fornitore:

- 1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito *software* e spedita telematicamente dall'esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, in quanto munito di *plafond*) all'Agenzia delle entrate;
- 2) l'Agenzia delle entrate trasmette apposita ricevuta all'esportatore abituale;
- 3) l'esportatore abituale invia al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle entrate;
- 4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura del bene o la prestazione di servizio non applicando l'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

L'emissione della lettera di intento

Diversamente dal passato (fino al 31 dicembre 2014), non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento. Infatti, la procedura predisposta dall'Agenzia delle entrate (ed, ovviamente, le *utility* delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire all'Agenzia e da stampare per il proprio fornitore.

In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in "ideali" sezioni autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica società Alfa Srl, esportatore abituale nel periodo di imposta 2015 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già poste in essere).

⇒ Parte relativa alla numerazione ed all'anno di riferimento:

DICHIARAZIONE D'INTENTO		Numero	Anno
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		01	2016
Attribuito dal dichiarante			
Numero	Anno		
Attribuito dal fornitore o prestatore			

Nell'esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull'anno 2016. La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli. L'una e l'altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura del tipo "operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero /2016, da noi protocollata al numero .../2016".

⇒ Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente:

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA
	02823440178	02823440178
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome
	ALFA S.R.L.	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)



La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

- quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”;
- quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che non sempre coincide con la partita Iva).

Il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si potranno in essere operazioni nel corso dell’anno 2016, non determinerà più alcun disturbo in capo all’ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.

⇒ *Parte relativa al plafond:*

QUADRO A - PLAFOND					
Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/>	Mobile <input type="checkbox"/>			
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>				
	Esportazioni ² <input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni intracomunitarie ³ <input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni verso San Marino ⁴ <input type="checkbox"/>	Operazioni assimilate ⁵ <input type="checkbox"/>	Operazioni straordinarie ⁶ <input type="checkbox"/>

In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia delle entrate vuole conoscere:

- il tipo di *plafond* utilizzato (fisso o mobile);
- la genesi dello stesso *plafond*.

In merito alla genesi del *plafond* bisogna distinguere due casi:

- 1) ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno precedente (nel nostro caso, anno 2015), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto l’Agenzia dispone già delle informazioni;
- 2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2015, che hanno generato *plafond*.

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione del plafond tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.

⇒ *Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica:*

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell’intermediario VRD LGU 19R69 B157 M				
	Data dell’impegno		FIRMA DELL’INTERMEDIARIO		
	giorno 08	mes 01	anno 2016	Verdi Luigi	

La dichiarazione può essere trasmessa:



- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate,
- oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, utilizzando il *software*, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

- della dichiarazione trasmessa
- e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

Nell’esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio 2016, si è provveduto a trasmetterla all’Agenzia delle entrate con sufficiente anticipo.

Infatti, si dovrà poi:

- attendere la ricevuta telematica;
- inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma cartacea al fornitore.

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate la correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito dell’Agenzia:

1. dal sito dell’Agenzia scegliere la sezione “servizi *on line*” in alto a destra;
2. selezionare l’opzione “servizi fiscali”;
3. selezionare l’opzione “verifica ricevuta dichiarazione di intento”;
4. si apre una videata nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra cui il codice fiscale del dichiarante);
5. nell’apposita casella “codice di sicurezza” va copiata la scritta che compare a video ed è possibile effettuare la verifica;
6. è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell’esito del controllo.

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva. Per le successive forniture in corso d’anno, è inutile ripetere il controllo, in quanto l’esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l’originaria lettera di intento. Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria (l’onere di provare la revoca - in forma scritta - grava sull’esportatore abituale).

Il fornitore può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza Iva solo dopo aver:

- ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.

Il fornitore deve tenere l’apposito registro delle dichiarazioni d’intento e dovrà riepilogare nel quadro VI della dichiarazione Iva annuale le dichiarazioni d’intento ricevute.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.